

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) DOLMETTA	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA SANDULLI

Seduta del 17/09/2024

FATTO

Parte ricorrente, in relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si è rivolta all'Arbitro per ottenere il rimborso degli oneri non maturati *"in base alla sentenza Lexitor"*.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario ha dedotto che in data 16.04.2019 il cliente aveva stipulato un contratto di mutuo contro cessione *pro solvendo* di quote della pensione che veniva estinto anticipatamente in data 30.04.2023. Ha rilevato di aver rappresentato al cliente, a seguito di suo reclamo, di aver già provveduto, in sede di conteggio estintivo, a restituirgli la somma di € 3.774,45 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale e che nessun altro rimborso gli spettava a seguito dell'estinzione anticipata del prestito.

Ha eccepito, quindi, la mancata allegazione, da parte del ricorrente, del reclamo, della documentazione contrattuale e di quella attestante l'avvenuta estinzione del finanziamento e di conseguenza la inammissibilità del ricorso per inosservanza dell'onere probatorio.

Nel merito, ha dedotto che la sentenza Lexitor sarebbe stata superata dalla sentenza C-555/21 che, in materia di mutuo immobiliare, ha stabilito che solo i costi *recurring* devono essere oggetto di riduzione in caso di estinzione anticipata di un finanziamento. I principi espressi sarebbero applicabili a tutte le tipologie di contratto di credito al consumo poiché l'art. 16 della direttiva 2008/48 e l'art. 25 della direttiva 2014/17 sarebbero formulati *"in termini quasi identici"* e sarebbero inseriti in complessi normativi aventi le medesime

finalità di armonizzazione e di tutela dei consumatori.

Inoltre, il diritto alla riduzione del costo totale del credito sancito dall'art. 125 *sexies* TUB incontrerebbe il limite del divieto di arricchimento senza causa e, quindi, esclusi dai costi oggetto di rimborso sarebbero quelli di cui il consumatore ha già integralmente usufruito al momento della concessione del finanziamento e cioè i costi *up front*.

In ogni caso, ha affermato, i contratti di cessione del quinto della pensione o dello stipendio sarebbero esclusi dall'ambito di applicazione della Direttiva 2008/48/CE e sarebbero soggetti a una disciplina speciale, ossia al D.P.R. 180/50 e in particolare all' art. 6 bis del DPR 180/50, che prevede la rimborsabilità solo dei costi dipendenti dalla durata del contratto.

Con riguardo alla natura delle commissioni di intermediazione, ha rilevato che le stesse non sarebbero soggette a rimborso *pro quota* in quanto oneri volti a remunerare l'attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto. I costi di intermediazione sarebbero stati trattenuti dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versati al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito.

Le spese di istruttoria, essendo riferibili ad attività di pre-analisi volta ad accertare l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa, sarebbero costi non ricorrenti, sostenuti per attività effettivamente rese e già eseguite ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento. In quanto costi *up front* non sarebbero rimborsabili.

L'intermediario ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.

Con le proprie repliche, il ricorrente ha trasmesso copia del conteggio estintivo e della liberatoria. A seguito di integrazione istruttoria disposta da questo collegio, ha trasmesso anche copia del contratto di mutuo contro cessione *pro solvendo* di quote della pensione.

DIRITTO

1. – La domanda attiene all'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di quota parte dei costi di un mutuo contro cessione di quote della pensione, a seguito della anticipata estinzione dello stesso; la fattispecie è disciplinata dall'art. 125 *sexies* TUB.

Dispone il vigente art. 125 *sexies*, comma 1, TUB, come modificato dall'art. 11 *octies*, del d.l. n. 73/2021 che *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*.

2. *I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.*

3. *(omissis)*

4. *(omissis)*

5. *(omissis).*

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 11 *octies*, d.l. 73/2021: *"L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano*

ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

A seguito dell'entrata in vigore di tali norme, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione *"se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella.... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data"*.

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676 del 15.10.2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: *"In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).*

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Con sentenza del 22.12.2022, n. 263, la Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2, l. 106/2021, *"giacché – in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-octies dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni"*.

Quindi, ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73/2021 continua ad applicarsi esclusivamente l'art. 125 sexies TUB previgente, interpretato però alla luce della sentenza Lexitor. Ai consumatori spetta, pertanto, il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, sia di natura *recurring* che di natura *up front*.

Quale criterio di calcolo da adottare per il rimborso degli oneri non maturati in relazione ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021, questo Collegio, in adesione all'orientamento condiviso dai Collegi, ritiene di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati dal Collegio di Coordinamento all'indomani della sentenza Lexitor con la decisione n. 26525/2019. E quindi, i costi *recurring* e gli oneri assicurativi devono essere rimborsati con il criterio contrattuale o, in mancanza, con il criterio di proporzionalità lineare (cd. *pro rata temporis*) mentre i costi *up front*, *"in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità"*, devono essere rimborsati con il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi, cd. criterio della curva degli interessi.

Non pertinente al caso che ci occupa è il riferimento fatto dall'intermediario alla sentenza della CGUE del 09.02.2023, C-555/21, che attiene alla diversa fattispecie dei rimborsi

anticipati in relazione a contratti di credito immobiliare che, si legge proprio nella sentenza richiamata dall'intermediario, presentano considerevoli differenze perché *“implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca”*.

Non condivisibile è, infine, l'interpretazione fornita dall'intermediario circa la applicabilità ai finanziamenti nella forma della cessione di quote dello stipendio e assimilabili delle norme dettate dal D.P.R. n. 180/50 senza tenere conto della disciplina del credito ai consumatori di derivazione eurounitaria. Ciò in quanto, come chiarito da questo collegio (decisione n. 3051/2024), *“Proprio il menzionato art. 6-bis, comma 1, del DPR 180/1950, inserito con il d.lgs. n. 141 del 2010, precisa come all'istituto in commento si applichino le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del TUB, ricomprendendosi pertanto tale specifica forma di finanziamento nella disciplina generale del credito ai consumatori e quindi anche nel campo di applicazione dell'art. 125- sexies TUB, secondo la successiva evoluzione della formulazione di quest'ultima norma. In particolare, come statuito da questo stesso Collegio “La norma estenderebbe la portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB, sia sotto il profilo quantitativo (nel senso che la disciplina sarebbe applicabile anche quando il credito erogato eccede il limite dei €75.000), sia sotto quello qualitativo (non agendo il sovvenuto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta). L'estensione si giustificerebbe “nella considerazione delle caratteristiche di particolare debolezza economica e ignoranza finanziaria della clientela istituzionale del prodotto”*.

2. – Inquadrata la normativa in materia, si rileva che parte ricorrente ha fatto precedere il ricorso da conforme reclamo. Agli atti sono stati prodotti il contratto di mutuo ed il conteggio estintivo; non vi è contestazione circa la anticipata estinzione.

Il mutuo con cessione *pro solvendo* di quote della pensione, rimborsabile in 120 rate mensili, è stato stipulato in data 16.04.2019 ed è stato estinto anticipatamente, previo conteggio estintivo del 07.04.2023, alla scadenza della 48^a rata.

3. - Parte ricorrente chiede il rimborso di tutti i costi previsti in contratto e quindi: delle spese di istruttoria (che in contratto ammontano ad euro 590,00 al netto degli oneri erariali) e dei costi di intermediazione (che in contratto ammontano ad euro 865,92).

Le spese di istruttoria hanno natura *up front* e vanno rimborsate in base al criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi). L'importo da rimborsare è quindi pari ad euro 226,09.

I costi di intermediazione, originariamente incassati dall'intermediario al momento della stipula del contratto, sono un costo inerente alla erogazione del credito; essi fanno parte del costo totale del credito ed il loro rimborso in sede di estinzione anticipata è dovuto. Tenuto al rimborso è l'intermediario perché, come ribadito dal Collegio di Torino (decisione n. 6733/2023), *“... l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l'intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state*

retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all'impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati".

I costi di intermediazione hanno natura *up front* e vanno anch'essi rimborsati in base al criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi). L'importo da retrocedere ammonta quindi ad euro 331,82.

Gli oneri erariali (in contratto indicati in euro 99,88) sono invece pacificamente non retrocedibili (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 26525/2019), anche tenuto conto che si tratta di adempimenti imposti dalla legge, che non remunerano l'intermediario e non sono da questo quantificati.

4. - In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto con il riconoscimento a parte ricorrente dell'importo arrotondato di euro 558,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 558,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA